

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3174

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

BONOMO, GRIBAUDO

Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riconoscimento dei periodi di formazione svolti presso gli uffici giudiziari ai fini dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato

Presentata il 23 giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetto « decreto del fare », come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, prevede che « I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e di-

ritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi (...) », oltre alla possibilità di svolgere lo *stage* presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa, nonché presso la Corte di cassazione, con effetti analoghi a quelli che si ottengono con gli *stage* negli uffici della giustizia ordinaria. L'obiettivo del legislatore era, allora come adesso, quello di garantire al pro-

cesso una ragionevole durata anche attraverso la realizzazione completa dell'ufficio del processo e, contemporaneamente, quello di agevolare l'ingresso e una formazione di alto livello ai giovani laureati. Questo è anche l'obiettivo delle riforme della giustizia all'esame del Parlamento, previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Governo. Dall'attuazione del PNRR dipende l'erogazione, da parte dell'Unione europea, di 191,5 miliardi di euro nell'ambito del piano *Next Generation EU*: una straordinaria immissione di denaro nel tessuto economico-sociale del nostro Paese, di vitale importanza per superare la crisi, aggravata dalla pandemia di COVID-19. Il processo è forma (procedura) e organizzazione. La forma è plasmata dalle norme; l'organizzazione è composta di mezzi e di persone che li sappiano utilizzare al meglio: risorse umane e materiali. Per ridurre i tempi del processo sono necessarie, ma non sufficienti, riforme che modificano regole e procedure, ed è quello che il Governo e il Parlamento stanno facendo, ma servono anche interventi che permettano di ringiovanire e di rendere sempre più specializzato il capitale umano della pubblica amministrazione. In tutti i recenti interventi normativi volti, contemporaneamente, all'immissione di giovani nella pubblica amministrazione e al buon funzionamento del sistema giustizia, il tirocinio di cui al citato articolo 73 del « decreto del fare » continua a non essere riconosciuto in termini di punteggio e di riconoscimento formativo nelle selezioni di ingresso nella pubblica amministrazione. La previsione di una selezione per titoli, però, senza che al tirocinio sia assegnato un adeguato punteggio, rischia di svuotare di valore la sua stessa essenza di titolo preferenziale: i tirocinanti di cui al citato articolo 73, a meno che non posseggano ulteriori titoli, quali *master*, un diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL) o un dottorato di ricerca, non avranno nemmeno la possibilità di affrontare le prove concorsuali. Ricordiamo, inoltre, che l'accesso al tirocinio di

cui all'articolo 73 è particolarmente selettivo. Quanto alla portata formativa del tirocinio, giova ricordare che il tirocinante affianca il magistrato, sia in udienza che in camera di consiglio, predisponendo, sotto la guida dello stesso, bozze di ordinanze, sentenze e decreti e che, mediamente, frequenta l'ufficio giudiziario tre volte alla settimana, permanendovi per tutto il tempo necessario, nel rispetto del limite minimo di ore di frequenza stabilite dall'ufficio giudiziario medesimo. Inoltre, ai fini della valutazione positiva dello svolgimento dello *stage*, egli deve frequentare i corsi di formazione decentrata predisposti dalla Scuola superiore della magistratura. Il tirocinante è, poi, sempre sottoposto al giudizio del magistrato affidatario, che dovrà dare atto del percorso formativo tenuto dallo stagista, delle capacità maturate, dell'osservanza degli obblighi impostogli e, più in generale, della formazione maturata. Tale valutazione sarà sottoposta alla verifica del capo dell'ufficio giudiziario. Questi requisiti erano, inizialmente, ancora più stringenti, essendo stato previsto che l'accesso fosse consentito a quanti avessero « riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età ». Il tirocinio ha una durata pari a diciotto mesi. Lo svolgimento del tirocinio viene riconosciuto corrispondente a un anno di pratica forense o a un anno di frequenza di una SSPL, a riprova della portata teorico-pratica e, dunque, formativa, dello stesso. Inoltre, il tirocinio costituisce titolo di accesso al concorso in magistratura, al pari del dottorato di ricerca, del diploma di una SSPL e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e questo rende ancora più difficile giustificare che fra i titoli valutati per l'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non rientri il medesimo tirocinio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

« 8-*quater*. L'esito positivo dello *stage*, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa o dall'Avvocatura di Stato, nonché nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, è valutato come lodevole servizio prestato presso la pubblica amministrazione »;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-*bis*. L'esito positivo dello *stage* costituisce formazione *post lauream*. Nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa o dall'Avvocatura di Stato, nonché nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, al tirocinio con esito positivo è riconosciuto un punteggio equivalente a quello assegnato ai diplomi assegnati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai dottorati di ricerca e ai *master* di secondo livello ».



18PDL0149900